

AVVISO

In sede di riunione della Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga è stato esaminato il parere espresso, a seguito di un caso specifico, dalla Divisione VIII del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nella citata nota si rileva che “il termine previsto dall’art. 24 della Legge 223/91 può essere derogato, a norma dell’art. 8, comma 4 della Legge 236/93, con l’accordo conclusivo della procedura di esame congiunto e quindi della necessità di avviare una nuova procedura di mobilità nel caso un’impresa dovesse procedere a licenziamenti collettivi successivi al predetto termine”.

Le Parti Sociali e la Regione Lombardia hanno convenuto di approfondire la questione con la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha risposto confermando il parere già espresso.

Pertanto riguardo alle procedure di mobilità di cui alla L.223/91 l’intimazione dei licenziamenti deve avvenire entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo (anche nel caso in cui non sia indicato alcun termine) o diverso termine previsto dall’accordo conclusivo della procedura.

Se l’intimazione dei licenziamenti avviene oltre i termini previsti nell’accordo sindacale o nell’accordo stipulato in sede pubblica, il datore di lavoro ai fini dell’inserimento dei lavoratori nella lista di cui alla L.223/91 deve avviare una nuova procedura di mobilità (laddove sussistano le condizioni).

In nessun caso è ammessa la presentazione di accordi integrativi o altra documentazione.

Considerato che la l.r. 28 settembre 2006 n.22 attribuisce alla C.R.P.L.F. l’approvazione delle liste di mobilità e la stessa ha demandato tale compito alla Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori, considerata la necessità di prevedere una fase transitoria e di adottare indicazioni che non creino disparità di trattamento tra lavoratori, tale Organismo nella seduta del 20 dicembre 2010 ha deciso che riguardo all’istruttoria delle comunicazioni di cui all’art. 4 comma 9 della L.223/91 le Province dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

1. non potranno essere inseriti nella lista di mobilità di cui alla L.223/91 i lavoratori licenziati a seguito di eventuali accordi integrativi sottoscritti dal **1 febbraio 2011**.
2. potranno invece essere inseriti nella suddetta lista i lavoratori licenziati a seguito di eventuali accordi integrativi sottoscritti entro il **31 gennaio 2011**.

Per opportunità allego la “scheda azienda” e le istruzioni per la compilazione della stessa aggiornata e riveduta relativamente al punto che riguarda la data di eventuali accordi integrativi.